



**REGIONE
MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

Servizi Ambiente e Agricoltura

Il Dirigente

*Area Protetti - Ris.
Escursionistici Regionali
- Educazione Ambientale*

SEDE REGIONALE
Via Biondi n. 44
Tel. 0437991800
Fax 0437991801

Accompagnata Regione Marche al
Decreto Legislativo n. 112 del 2008
Legge n. 10 del 2013 (art. 10)



Regione Marche - Giunta Regionale
AGD: Registro Unico della Giunta Regionale

0297913|03/04/2014
R. MARCHE | GRM | APP | P
400.150.10/2011/APP/20

PARCO REGIONALE DEL CONERO
001495 07 IV 14
Cat. 1...Cl. 9...Fasc. 2...

**ENTE PARCO REGIONALE
DEL CONERO**
VIA PESCHIERA 30°a
60020 SIROLO
PEC: parcodealconero@emarche.it

OGGETTO: Regolamento del Parco del Conero – Contributo al parere - Riscontro a Vs. nota prot. 987-14 del 05 marzo 2014

Questo ufficio, esaminato il regolamento adottato da codesto Parco con delibera di Consiglio direttivo n. 23 del 27/02/2014, nel rilevare, da un punto di vista strettamente formale, la conformità del documento alle norme specifiche di settore (Leggi regionali 15/94 e 11/2006), esprime alcune perplessità riguardo al cospicuo numero di procedure che verranno ad attivarsi con l'approvazione del regolamento; un aspetto non irrilevante in riferimento all'attuale dotazione organica dell'Ente.

S'invita pertanto a fare il massimo sforzo per giungere ad un regolamento snello che possa essere dettagliato successivamente con eventuali disciplinari, laddove se ne manifesti la necessità.

Non potendo partecipare per sopraggiunti ed improcrastinabili impegni di lavoro alla Conferenza dei Servizi, convocata per venerdì 4 aprile p.v., si chiede che il presente contributo venga allegato al verbale della riunione.

Distinti saluti,

FR

Il Dirigente
(Dr. Alfredo Fermanelli)

C.C.T. - 400.150.10/2011/APP/20

Cartella n° 485

P.I. 0005/0007

Regolamento del Parco del Conero - Riscontro a nota Parco prot. 987-14 del 05 marzo 2014



DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO

Sistema Informativo Territoriale e Piano Territoriale di Coordinamento
Via Menicucci n. 1 60121 ANCONA Tel. 071/6894413 Fax 071/5694469



Provincia di Ancona

04 APR 2014
Prot. n. 50294

PARCO REGIONALE DEL CONERO	
001494	07IV 14
Cat. 1...Cl. 9	Fasc. 2

Ancona, 3 aprile 2014

Al Direttore Parco del Conero

Rif.: convocazione conferenza dei servizi del 4.4.2014 ore 9,30

OGGETTO: *Approvazione Regolamento del Parco del Conero. Parere Conferenza dei Servizi del 4 aprile 2014, ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 15 del 28.04.1994*

In merito al parere richiesto in esito alla convocazione della conferenza dei servizi prevista il 4 aprile 2014, con pec del 6.03.2014, si esprime il seguente parere con le puntuali prescrizioni redatte sulla base del contributo espresso dai vari uffici di Questo Ente, in merito alle sole competenze specifiche richiamate nell'articolato del Regolamento.

In riferimento agli articoli che compongono il regolamento, si elencano le successive osservazioni e proposte di modifica:

- Art. 2.2 Ricorribilità
Occorre verificare se un Regolamento del Parco possa contemplare un tema del ricorso giurisdizionale.
- Artt. 3.8, 3.9, 3.10
Questi articoli hanno diretta incidenza sulla gestione dell'attività edilizia nonché per l'attività di controllo e repressione degli abusi edilizi dei Comuni ricadenti nel Parco. Si ritiene che, fermo restando le norme contenute nel DPR 380/2001, questa articolazione debba essere coordinata con la normativa vigente dei PRG e dei regolamenti edilizi dei Comuni ricadenti nel Parco, al fine di non avere una sovrapposizione di norme tra loro contrastanti.
- Art. 3.26. Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo
Vengono fornite tabelle e misure per il calcolo delle superfici permeabili in attesa di un allegato da redigere in collaborazione con gli Ordini Professionali.
Sembrirebbe più opportuno sostituire tali norme semplicemente con il principio dell'invarianza idraulica delle trasformazioni previste, in analogia con quanto contenuto nell'Art. 10 della LR 22/2011.
- CAPITOLO 6 ATTIVITA' AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI
In generale l'attività agricola e quella zootecnica sono già ampiamente regolamentate dalle norme UE, nazionali e regionali (vedere PAC E CONDIZIONALITA') nonché dal codice civile. Il regolamento così strutturato contribuirebbe ad appesantire ulteriormente il carico burocratico da porre come ulteriore onere dell'imprenditore agricolo.
- 9.5 - Eliminazione piante infestanti



In ordine alla regolamentazione delle attività selvicolturali si rileva un'incompatibilità tra le previsioni dell'art. 9.5 – Eliminazione piante infestanti, punto b), il quale consente la rimozione delle ceppaie di essenze infestanti e successiva piantumazione con specie autoctone, e quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 2585 del 6/11/2001 e ss.mm.ii. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani), il quale vieta, per tutte le tipologie di bosco, "lo sradicamento di piante e ceppaie per qualsiasi uso e finalità, fuorchè negli impianti specializzati di arboricoltura da legno; è inoltre vietato il cambio di composizione specifica dei boschi attuato mediante lo sradicamento del soprassuolo esistente".

- Art. 10.4. Tutela degli alvei fluviali e torrentizi e degli ecosistemi di ripa e delle zone di rispetto delle aree umide
Viene detto che "gli interventi sulla vegetazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni di cui al "Manuale di ripristino della vegetazione spontanea ancora da approvare.
Risulta più opportuno far semplicemente riferimento alle Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua" di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 31/2012, già approvate con DGR 35/2014, in fase di approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa.
- **CAPITOLO 11 FUNGHI E TARTUFI**
- Art. 11.1 Raccolta dei prodotti del sottobosco
Nel comma 4, oltre alla LR 34/87 occorre citare anche le successive leggi di modifica: LR 17/2001 e LR 5/2013; nel comma 5, si evidenzia che la frequenza di un corso di formazione è previsto dalla LR 17/2001 solo per i Funghi. Per i Tartufi è previsto un apposito Esame; occorre quindi specificare meglio. Nel comma 9, il riferimento "al successivo articolo 8.9" è errato.
- Art. 11.2 Funghi
Nel comma 1 lettera B) al posto di "sconsigliati" si deve inserire che sono "vietati" i contenitori di plastica (vedi LR 17/2001); alla lettera C) dello stesso comma 1, al posto di "è necessario " inserire"è consigliato". Nella lettera E) per la raccolta dei tartufi occorre rispettare gli orari stabiliti dalla LR 5/2013.
- Art. 11.3 Tartufi
Nei commi 1 e 2 occorre citare anche la LR 5/2013
- Art. 12.1. Tutela delle risorse idriche di superficie e sotterranee interne
"L'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 art. 164 (disciplina delle acque nelle aree protette "

All'interno della sola area a tutela integrale del Parco, in base all'art.164 della legge 152/2006 è possibile applicare quanto riportato all'art. 12.1 della bozza del Regolamento.

Si ritiene che l'ultimo capoverso dell'Art.12.1 della bozza del Regolamento deve essere così sostituito:

"Gli utenti di captazioni nelle aree del Parco privi di regolare titolo sono tenuti a chiedere un'apposita autorizzazione per poter captare le acque all'autorità preposta che per legge regionale n.5 del 09/06/2006 è la Provincia di Ancona,



contestualmente la richiesta andrà inoltrata all'Ente Parco per il nulla osta di competenza."

- Art. 12.2. Acque superficiali
Si ritiene corretto il nulla osta all'interno della sola area a tutela integrale del Parco "area protetta".
- Art. 12.3. Sorgenti e Pozzi
Si ritiene corretto il nulla osta all'interno della sola area a tutela integrale del Parco "area protetta".
- Art. 14.7. Inquinamento atmosferico
Il c. 3 dell'art. 14.7 riporta norme abrogate dal D. Lgs. 13/08/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Pertanto si chiede la seguente correzione:
art. 14.7. Inquinamento atmosferico

...
Per quanto non indicato nel presente regolamento, e per le definizioni in materia di inquinamento atmosferico, vale quanto disciplinato dalla ~~Direttiva Quadro 96/62/CE, dal D.Lgs. 351/99 e dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n.60 di recepimento delle Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE dal Decreto Legislativo 13/08/2010 n. 155 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE.~~

Il Dirigente del Settore
Ing. Massimo Sbriscia.



REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Forestazione

PEC

Regione Marche - Giunta Regionale
ADD: Registro Unico della Giunta Regionale

0280440 18/04/2014
R MARCHE GRM FOR P
300.30.30/2008/S 10/168

Ente Parco naturale Regionale del Conero
Via Peschiera, 30a
60020 - SIROLO (AN)

parcodealconero@emarche.it

e, p.c.,

ai partecipanti della prima conferenza dei servizi:
Panocchi Luigi, Assessore Comune di Numana
Cirecell Giacomo, Dirigente Comune di Ancona;
Serini Mauro, Funzionario tecnico Comune di Ancona;
Cionna Luca, Funzionario tecnico Comune di Camerano;
Maraschioni Mario, Responsabile UTC Comune di Sirolo.

LORO SEDI

PARCO REGIONALE DEL CONERO
001739 22IV 14
Cat.....Cl.....Fasc.....

OGGETTO: proposta di Regolamento del Parco Naturale Regionale del Conero. Parere ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.r. n. 6/2005.

Si riassume di seguito quanto già espresso nella Conferenza dei Servizi del 4 aprile u.s., trasmettendo il parere di competenza regionale con riferimento alla proposta di Regolamento del Parco ed ai sensi dell'art. 34, comma 2, della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale.

1) Parere.

Allegato C. Il periodo "Gli interventi sulla vegetazione forestale devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra marzo - luglio; nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva per escludere l'eventuale presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie andrà posticipata a settembre ogni tipo di operazione." è da sostituire con il seguente: "Gli interventi sulla vegetazione forestale devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna cioè tra marzo - luglio per quel che riguarda i tagli di utilizzazione di fine turno e tra marzo e maggio per le cure colturali alle fustate e le conversioni all'altofusto; nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva, a cura dell'Ente Parco, per escludere l'eventuale presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie andrà posticipata a settembre ogni tipo di operazione."

Il periodo "Eventuali tagli ad Arbusteti e praterie e altre formazioni naturali dovrebbero essere eseguiti tra gennaio e marzo; trattandosi comunque di interventi di rilievo per la gestione della fauna del Parco è opportuno che siano sempre accompagnati da un progetto che sulla base delle caratteristiche botanico vegetazionali e dell'uso che la fauna potrebbe fare delle risorse



REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Forestazione

presenti definisca i tempi di esecuzione, anche in deroga all'indicazione data" (vedi anche art. 7.1 del Regolamento che per la fienagione rimanda a questo periodo, indicando però erroneamente l'allegato H in luogo del C) è da sostituire con il seguente: "Eventuali tagli ad arbusteti e altre formazioni naturali non boscate, ad esclusione delle praterie (ove la fienagione è connessa alla giusta altezza e fase vegetativa delle erbe di valore pabulare), dovrebbero essere eseguiti tra gennaio e marzo; trattandosi di interventi di rilievo per la gestione della fauna, è facoltà dell'Ente Parco redigere o far redigere una valutazione ambientale dell'intervento richiesto, che definisca il periodo di esecuzione." L'art. 7.1 del Regolamento andrà modificato di conseguenza.

Allegato H. Il periodo "Boschi Conversione rimboschimenti: Tutela delle aree di mantello; Creazione di cataste di legna come rifugio per la fauna. Rilascio di esemplari di conifere per accrescimento indefinito" è da sostituire con il presente "Boschi Conversione rimboschimenti: Tutela delle aree di mantello, ad esclusione di quelle interessate da interventi di prevenzione degli incendi boschivi autorizzati dall'Ente Parco; Rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito in applicazione degli artt. 24 e 28 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (DGR n. 2585/2001 e s.m.i.)."

Regolamento.

Art. 6.7 Arboricoltura da legno. Il testo dell'articolo deve essere sostituito dal seguente: "Gli impianti di arboricoltura da legno, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della l.r. n. 6/2005, o comunque gli impianti prevalentemente orientati alla produzione di legno, secondo le vigenti disposizioni dello Stato e della Regione Marche non costituiscono bosco e sono considerati, al fine della manutenzione, del taglio e dell'eventuale successiva estirpazione delle ceppaie a fine ciclo colturale, o del periodo di vincolo stabilito da eventuali disposizioni comunitarie relative ai sussidi europei, una coltura agraria. Il materiale vivaistico deve essere esente da patologie. Nell'esecuzione delle ripuliture e delle altre cure colturali è vietato l'uso dei diserbanti. Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato nel periodo indicato nell'allegato C e nell'art. 7.1 del presente Regolamento, con ridotta velocità di avanzamento delle macchine e il taglio ad almeno 10 cm dal suolo. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'estirpazione delle ceppaie deve essere autorizzata, oltre che dall'Ente Parco, dall'ente competente".

Art. 9.1 - Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria. Il testo dell'articolo deve essere sostituito dal seguente: "Gli interventi selvicolturali di gestione forestale sono sottoposti al rilascio del nullaosta dell'Ente, ferma restando la necessità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente competente in materia di amministrazione del vincolo idrogeologico (ora la Provincia), e la domanda dovrà essere corredata, per interventi inferiori a due ettari accorpali, da un perito contenente l'elenco numerato degli alberi prescelti da rilasciare, distinti per specie e con misurazione del diametro a petto d'uomo (m. 1,30 circa); per interventi superiori ai due ettari da un progetto forestale redatto da un tecnico abilitato alle competenze in materia. Per la tutela delle aree di mantello negli interventi selvicolturali deve essere prevista la creazione di un congruo numero di cataste di legna, non di conifere, come rifugio per la fauna. Negli interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere deve essere previsto il rilascio di esemplari di conifere per l'accrescimento indefinito, compatibilmente con le esigenze ecologiche e selvicolturali".

Art. 9.3 - Rimboschimenti. Eliminare la dicitura "dal vivaio dell'ASSAM", in quanto, contrastando con le regole del libero mercato, della concorrenza e della parità di trattamento delle imprese produttrici di beni e servizi, può essere impugnata al TAR, con probabile successo, da qualsiasi vivaista.



REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Forestazione

Art. 9.5 - Eliminazione piante infestanti. Tutto l'articolo contiene prescrizioni "insolite" (utilizzo di diserbanti, capitozzatura degli alberi, rimozione delle ceppaie) per un'area naturale protetta, luogo privilegiato per la tutela dei vegetali e l'applicazione delle tecniche meno invasive e più "biologiche" conosciute. L'applicazione di tali tecniche avrebbe un impatto molto negativo sui visitatori dell'area; per questi, infatti, l'allanto è un albero come tutti gli altri e in una formazione vegetale qualsiasi ricadente in un'area naturale protetta osservare l'effetto dell'utilizzo di disseccanti su ceppaie di alberi non sarebbe comunque giustificabile, se non per motivi di salute o sicurezza pubblica). Si cerca pertanto di ricondurre il testo dell'articolo compatibile con le finalità istitutive sopra richiamate e comuni a tutte le aree naturali protette. L'articolo deve essere pertanto sostituito con il seguente:
"L'Ente Parco favorisce l'eliminazione nei boschi e nei filari o gruppi di alberi, anche quelli di neoformazione per colonizzazione di aree aperte, degli esemplari di piltosporo, di allanto e robinia ed altre specie alloctone invasive di volta in volta individuate dall'Ente Parco. L'Ente favorisce e può incentivare la loro sostituzione con specie autoctone. Il contrasto alle specie alloctone indesiderate può avvenire con le seguenti modalità:

a) per quel che riguarda gli individui nati da seme (alberi/boschi di altofusto) mediante cercinatura e successivo abbattimento ad avvenuto e certo disseccamento. Per gli individui derivanti da rinnovazione agamica, diradando i polloni delle ceppaie per poi procedere in un secondo momento con l'eliminazione di quelli rimasti, lasciandoli invecchiare e deperire naturalmente oppure intervenendo con la tecnica dell'inanellamento in piedi o con la cercinatura. E' vietato agire con disseccanti; l'Ente Parco può valutare la necessità, in casi eccezionali o particolari, dell'utilizzo di disseccanti in deroga a tale disposizione generale. In qualsiasi momento (prima, durante o dopo l'esecuzione dell'intervento sulle infestanti) si possono introdurre esemplari di specie autoctone, seminandole o trapiantandole nel periodo di stasi vegetativa, con preferenza per il periodo tardo autunnale ed invernale."

2) Ulteriori osservazioni.

Allegato C. Si propone di indicare come "alloctone, ma di antico indigenato, il gelso ed il giuggiolo ed i pioppi, indistintamente, tra le alloctone. Nell'allegato H invece si legge "Corsi d'acqua Pioppi Non considerare i pioppi ibridi tra le alloctone". Invece sono gli unici che lo sono certamente (quelli ibridi generati da *Populus canadensis* ed altri americani). Si propone di ricondurre i pioppi italiani ad essere tra le specie autoctone e gli ibridi euroamericani tra le alloctone. Data la grande diffusione che hanno nel Parco, inspiegabilmente mancano dall'elenco il pino d'aleppo ed il pino domestico (entrambi alloctoni, ma di antico indigenato).

Il periodo consigliato ed ottimale per l'impianto è indicato "quello autunnale o in subordine quello primaverile". Si propone la locuzione "è quello autunno-invernale o, in subordine, quello primaverile".

Regolamento.

Art. 5.3 - Alberi monumentali. Data l'attuale e prolungata "stasi attuativa" della L. n. 10/2013, si propone di fare maggiore riferimento, anche per il titolo dell'articolo, alla definizione (art. 2, comma 1, lettera l), l.r. n. 6/2005), disposizioni (art. 26), censimento ed elenco (art. 27, elenco approvato con DGR 2 marzo 2012, n. 279) delle Formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.

Art. 5.4 - Verde privato. E' previsto che "alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, corrispondente alla proiezione a terra della chioma, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.". Lo si giudica troppo limitante dei diritti della proprietà privata



REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Forestazione

di realizzare e mantenere, con particolare riferimento agli alberi del proprio giardino, il piano di calpestio come meglio ritiene opportuno; si propone di suggerire, quale alternativa al divieto di pavimentazione, l'utilizzo di elementi porosi e filtranti o la copertura con ghiaino/ghiaia.

Art. 5.6 - Tutela della vegetazione esistente delle ville e dei giardini. Ci si riferisce alle ville ed ai giardini vincolati dal d. lgs. n. 42/2004 o a tutte le case singole, "villette", del Conero?. Se così fosse la locuzione "Il "verde" delle ville e dei giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere mantenuti nella loro integrità e in buono stato di conservazione" appare troppo conservativa e "fossilizzante". In pratica è applicata la "tutela integrale" propria delle sole riserve integrali dei Parchi. Dato che gli alberi, anche quelli monumentali, sono esseri viventi, si propone che gli stessi giardini e loro vegetali "devono essere gestiti conformemente alle eventuali disposizioni statali e regionali in materia ed al loro portamento e stato vegetativo".

Infine, per quel che riguarda le disposizioni degli artt. 11 e sottoarticoli seguenti (Funghi e tartufi), le disposizioni regionali e, di conseguenza, quelle del regolamento, sono da aggiornare a quelle vigenti e non alla precedente l.r. n. 34/1987 (l.r. n. 17/2001 e s.m. per i funghi, l.r. 5/2013 per i tartufi).

Inoltre qualche brano del testo non appare del linguaggio "consono" per un Regolamento, bensì ad un manuale o a "consigli utili". Alcuni esempi:

"Il rilascio del permesso di autorizzazione alla raccolta (il patentino) si ottiene frequentando un corso organizzato da un gruppo micologico della città di appartenenza o di qualunque altra città si voglia sempre nella regione. L'uso del patentino vale solamente se si raccolgono funghi all'interno della regione in cui si è effettuato il corso (quindi solitamente quella di appartenenza). Inoltre per la raccolta dei funghi oltre al patentino, è necessario anche pagare una tassa con un bollettino postale. Fatte salve le prescrizioni della normativa regionale e dello stesso Parco, la raccolta degli altri prodotti vegetali del sottobosco è libera e senza necessità di alcun tipo di autorizzazione, compreso il tesserino di cui al successivo articolo 8.9 (??, ndr)."

"è necessario anche ricoprire i funghi con della carta stagnola (??, ndr) in modo tale da conservarli in un ambiente fresco, così non marciscono e si mantengono bene anche durante il viaggio nei cesti di vimini"

"Poi ci sono anche specie che sono commestibili ma con prudenza o con alcuni accorgimenti; oppure ci sono specie che prima erano commestibili, ma che sono successivamente diventate non commestibili o addirittura tossiche perché sono state studiate meglio e si sono scoperti effetti che prima non si conoscevano e che poi si sono visti sulle persone che hanno fatto uso di questi funghi; oppure anche perché facilmente confondibili con altre specie tossiche"

Cordiali saluti.

Il Responsabile del procedimento
dott. for. **Giulio Giccalè**

Il Dirigente
Ing. **Mario Rompei**



CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO STAZIONE DEL CONERO
SIROLO

Regolamento del Parco del Conero. Osservazioni del CFS in merito alla riunione del 16 aprile 2014.

- 1) Si è notata una palese difformità in eccesso dell'entità delle sanzioni amministrative con analoghi strumenti regolamentari (es: Reg. Parco Gola della Rossa e Frasassi).
- 2) Ciò si verifica vieppiù con la LR 15/94 -norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali, artt. 28 e segg. - la quale è notoriamente sovraordinata gerarchicamente ai Regolamenti
- 3) Tali considerazioni rendono necessaria la rivalutazione dei limiti edittali, per tutte le fattispecie tipizzate da art. 23.4 lett.da a. a p. Ciò allo scopo di evitare onerosi contenziosi amministrativi derivanti da eccezioni di illogicità ed eccesso di potere, oltre che per garantire una effettiva attività di controllo che contemperi la tutela degli ambienti naturali con i diritti del cittadino sanzionato di avere un trattamento ispirato a logicità e congruenza per identiche fattispecie, con analoghe normative di tutela.
- 4) Per le fattispecie tipizzate (rectius art. art. 23.4 lett.da a-a p. si propone di inserire alla parola "sanzioni" la locuzione "comprensivo del danno ambientale". Ciò allo scopo di semplificare il procedimento amministrativo da parte degli accertatori, in quanto si presuppone che le condotte tipizzate siano di danno ambientale di lieve entità.
- 5) Alla voce "Ulteriori violazioni" si propone di aggiungere la locuzione "non incluse nell' elenco di cui sopra".

Sirolo, 16 aprile 2014

VQA PhD Raffaele Velardocchia – Comando Provinciale di Ancona



PARCO REGIONALE DEL CONERO	
001670	17 IV 14
Ca. <i>Velardocchia</i> C.I. <i>10</i> FASC. <i>1</i>	